CIRCOLARE N. 6

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale

CIRCOLARE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77 RECANTE *MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA 'LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE', POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO'*

Protocollo n. MBAC - DG VAL- del 08.03.2012
987 CL. 28.07.00.

VISTA la legge del 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO" s.m.i.;

VISTO l'elenco dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale culturale e naturale dell'UNESCO, aggiornato annualmente a conclusione della Sessione annuale del Comitato del Patrimonio Mondiale;

VISTA la Circolare del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali recante "Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della Legge 20 febbraio 2006 n. 77 recante *Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'Lista del Patrimonio Mondiale, posti sotto la tutela dell'UNESCO'*, prot. n. 7279 del 6 agosto 2009;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali così come modificato dal D.P.R. 2 luglio 2009, n.91, concernente il Regolamento recante modifiche ai Decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.M. 20 luglio 2009, registrato in data 31 luglio 2009, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del quale il Servizio I della Direzione Generale per Valorizzazione del patrimonio culturale cura gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77 s.m.i.;

CONSIDERATO che per gli effetti del sopra citato D.M. 20 luglio è prerogativa della Direzione Generale per valorizzazione del patrimonio culturale curare gli adempimenti connessi all'attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 77 s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 3 agosto 2009 n.140, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il cui art. 5 lettera "l" prevede che la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare svolge le funzioni di competenza di quel Dicastero per l'attuazione delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la sopracitata Circolare prot. n. 7279 del 6 agosto 2009;

SI STABILISCONO I SEGUENTI CRITERI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 FEBBRAIO 2006, N. 77

ART. 1

Siti UNESCO italiani – Soggetti responsabili della tutela e/o gestione - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti a valere sugli stanziamenti previsti dall'art. 4 della legge del 20 febbraio 2006 n. 77 *Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella 'lista del patrimonio mondiale', posti sotto la tutela dell'UNESCO* s.m.i., di seguito indicata come "legge 77/2006", i *soggetti responsabili della tutela e/o gestione* dei siti italiani culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, di seguito definiti *siti UNESCO*. L'elenco, aggiornato ogni anno a cura del Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, è consultabile nel sito WEB all'indirizzo http://whc.unesco.org.
2. La gestione dei *siti UNESCO* fa capo ad un insieme di soggetti istituzionalmente e/o giuridicamente competenti. I *soggetti responsabili della tutela e/o gestione*, in maniera autonoma o in maniera coordinata secondo le tipologie dei beni che costituiscono i diversi siti, sono: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di seguito indicato come "Ministero", le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco o gli altri enti pubblici istituzionalmente competenti a livello territoriale, gli enti ecclesiastici. Sono inoltre *soggetti responsabili della tutela e/o gestione* specifiche strutture di gestione di carattere pubblico oppure soggetti aventi personalità giuridica privata al cui capitale partecipino anche o esclusivamente soggetti pubblici. Tali strutture possono essere appositamente costituite per la gestione del *sito UNESCO*, oppure possono essere strutture già esistenti alle quali siano state conferite dai soggetti istituzionalmente competenti le attività di coordinamento della gestione.
3. Oltre ai *soggetti* individuati nel comma 1, per quanto riguarda le attività previste dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge 77/2006 possono essere *soggetto beneficiario* di finanziamenti anche le istituzioni scolastiche pubbliche o legalmente riconosciute, comprese le istituzioni scolastiche localizzate sul territorio di regioni che per il momento non hanno *siti UNESCO*. Per quanto riguarda le attività previste dal comma 1, lettera b), della legge 77/2006 possono essere *soggetto beneficiario* di finanziamenti anche le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o di raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili comunque soggetti ai vincoli e alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, presenti nel perimetro dei *siti UNESCO*, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno cinque giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato.
4. Possono essere *soggetto beneficiario* anche associazioni di *siti UNESCO* formalmente costituite o consorzi temporanei di *siti UNESCO* costituiti con l'obiettivo di realizzare specifici progetti di interesse comune. In quest'ultimo caso con specifico atto formale viene individuato dai singoli siti un unico "coordinatore" che svolge le funzioni di *soggetto referente* indicate nell'art. 2, comma 2.

ART. 2
Soggetto referente

1. I diversi *soggetti responsabili della tutela e/o gestione* di ogni *sito UNESCO*, nonché gli eventuali altri soggetti portatori d'interesse sul sito e coinvolti a vario titolo nella gestione dello stesso, individuano, con Atto d'Intesa formalmente sottoscritto, il *soggetto referente*.
2. Tale Atto d'Intesa, recante esplicito riferimento alla legge 77/2006, deve essere sottoscritto da tutti i *soggetti responsabili della tutela e/o gestione del sito*, nonché dai soggetti responsabili della gestione del territorio rappresentativi dell'area di riferimento del sito.
3. Il *soggetto referente* viene scelto tra i *soggetti responsabili della tutela e/o gestione*, elencati nell'art. 1, comma 2, firmatari dell'intesa. Nel caso di soggetti istituzionali il *soggetto referente* è individuato non nella persona ma nella carica.
4. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, svolge le funzioni di *soggetto referente* il legale rappresentante dell'associazione o il "coordinatore" del raggruppamento temporaneo di *siti UNESCO*.
5. Al *soggetto referente* compete in maniera esclusiva la responsabilità nei confronti del Ministero di tutti gli adempimenti connessi alla concessione delle misure di sostegno previste all'art. 4, comma 1, della legge 77/2006. In particolare il *soggetto referente* è l'unico soggetto titolato a presentare al Ministero le domande di finanziamenti e tutti gli altri atti e documenti connessi all'erogazione dei finanziamenti in fase di domanda, di assegnazione e di rendicontazione.
6. Il *soggetto referente* è garante presso il Ministero della condivisione delle istanze presentate da parte di tutti i soggetti firmatari dell'Atto d'Intesa di cui al comma 1.

ART. 3
Interventi ammessi ed entità del finanziamento

1. Sono ammessi al finanziamento gli interventi elencati nell'art. 4, comma 1, della legge 77/2006. Gli interventi possono riguardare un solo *sito* o un'associazione o un raggruppamento di *siti UNESCO*. I progetti non potranno prevedere uno sviluppo temporale superiore ai 18 mesi.
2. Il finanziamento può coprire al massimo il 90% dell'importo totale del costo dell'intervento. La rimanente parte, pari ad almeno il 10% dell'importo totale del costo dell'intervento, costituisce il cofinanziamento obbligatorio a carico del soggetto o dei soggetti proponenti l'intervento.
3. Ogni singolo progetto di intervento ammesso può beneficiare di un finanziamento massimo di:
   a. 100.000,00 euro nel caso di singolo *sito UNESCO*,
   b. 250.000,00 euro nel caso di singolo *sito UNESCO* di tipo seriale o paesaggio culturale,
   b) 80.000,00 euro per ognuno dei *siti UNESCO* coinvolti in un progetto unitario, fino ad un massimo del 25 % dell'importo complessivo previsto dalla legge 77/2006 per l'anno a cui si riferisce il finanziamento, riportato nella modulistica di cui all'art. 4, comma 1.
4. Al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale - Servizio I, di seguito indicato come "Direzione Generale", e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, Divisione I - viene assegnata una quota parte del finanziamento previsto dall'art. 4 della legge 77/2006, pari al 5% dell'importo complessivo previsto per ogni anno dallo stesso articolo. Tale finanziamento è destinato all'attuazione di interventi utili a fornire un supporto alle attività dei *siti UNESCO*. Se tali interventi vengono realizzati in maniera disgiunta per i siti culturali e per i siti naturali, ad ognuno dei due Ministeri spetta una quota di finanziamento proporzionale al numero dei siti presenti nella categoria di propria competenza nel corso dell'anno a cui si riferisce il finanziamento. A tal fine, si fa riferimento all'elenco dei siti UNESCO, suddiviso per categorie, di cui all'art. 1, comma 1, della presente Circolare.

ART. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate alla Direzione Generale, che a tal fine predispone la modulistica necessaria. La modulistica viene pubblicata sul sito web del Ministero, in allegato all'Avviso nel quale vengono indicate le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'esercizio finanziario in oggetto.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dal *soggetto referente* di cui all'art. 2 e devono individuare in maniera esplicita un unico *soggetto beneficiario* cui verrà erogato il finanziamento, che potrà essere diverso dal *soggetto referente*, purché tra quelli indicati all'art. 1.
3. Alla modulistica, debitamente compilata in tutte le sue parti, dovranno essere allegate:
   - copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'art. 2, comma 1, che individua il *soggetto referente* del sito; qualora il proponente sia un soggetto giuridico di natura privata (associazione, fondazione, società, ecc.) devono essere allegati in copia conforme l'Atto istitutivo e lo Statuto;
   - dichiarazione d'impegno al cofinanziamento, di cui all'art. 3, comma 2, sottoscritta dal soggetto che se ne assume l'onere.

ART. 5

Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare

1. Le domande di finanziamento pervenute secondo le modalità prescritte e nei tempi previsti dall'Avviso di cui all'art. 4, comma 1, vengono sottoposte all'esame di un'apposita "Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge del 20 febbraio 2006 n. 77", di seguito definita *Commissione*.

2. La *Commissione*, nominata con Decreto del Direttore Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, è presieduta dal Direttore Generale o da un suo delegato. Della *Commissione* fanno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante del Ministero delle politiche alimentari agricole e forestali. La *Commissione* è affiancata da una Segreteria Tecnica, nominata con il medesimo Decreto del Direttore Generale.

3. La *Commissione* redige la graduatoria degli interventi ammessi sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 6, ed indica l'importo del finanziamento assegnato a ciascun intervento. La graduatoria viene approvata a maggioranza semplice dei membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le sedute della *Commissione* sono valide se risulta presente almeno la metà dei membri, compreso il Presidente o un suo delegato.

4. A conclusione dei lavori della *Commissione*, la Segreteria Tecnica predispone la bozza di Decreto di cui all'art. 4, comma 2, della legge 77/2006 e lo trasmette agli uffici competenti per il seguito dell'istruttoria e la firma del Ministro.

ART. 6

Motivi di esclusione e criteri di valutazione delle domande

1. Non saranno ammesse a valutazione:
   - le domande non pervenute alla Direzione Generale nei modi e nei tempi previsti dall'Avviso di cui art. 4, comma 1;

- le domande non presentate dal *soggetto referente* individuato con le modalità di cui all'art. 2, comma 1;
- le domande non corredate della copia conforme dell'Atto d'Intesa di cui all'art. 2, comma 1;
- le domande con allegato un Atto d'Intesa in cui non siano rappresentati tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 1;
- le domande presentate da soggetti giuridici di natura privata non corredate dalla copia conforme dell'Atto istitutivo e dello Statuto previsti dall'art. 4, comma 3;
- le domande cui non sia stata allegata la dichiarazione di impegno al cofinanziamento, prevista dall'art. 4, comma 3;
- le domande non controfirmate dal *soggetto beneficiario*, ove diverso dal soggetto referente;
- le proposte presentate con Modello non compilato in ogni sua parte;
- le domande presentate da *siti UNESCO* o da associazioni o raggruppamenti di *siti UNESCO* che, alla data di scadenza di presentazione delle domande, non risultino in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006;
- le domande presentate da raggruppamenti di siti che, sebbene non abbiano beneficiato di precedenti finanziamenti a valere sulla legge 77/2006, siano rappresentati da un *soggetto referente* che, per il sito UNESCO di cui è responsabile, alla data di scadenza di presentazione delle domande, non risulti in regola con gli obblighi di rendicontazione tecnico-amministrativa per i progetti precedentemente finanziati a valere sulla legge 77/2006;
- le domande che superino la soglia massima di finanziamento prevista dall'art. 3, c. 3.

2. La *Commissione* di cui all'art 5, comma 1, valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:
   a. per i progetti presentati dai singoli *siti UNESCO*, compresi i siti seriali e i paesaggi culturali:
      - presenza del Piano di gestione;
      - progetto previsto nel Piano di gestione o in adempimento alle raccomandazioni sul sito del Comitato del Patrimonio Mondiale della Convenzione del 1972;
      - qualità della proposta progettuale;
      - capacità di spesa del *soggetto referente*;
      - rispetto delle tempistiche previste nella realizzazione dei precedenti progetti finanziati;
   b. per i progetti presentati da Associazioni o raggruppamenti di *siti UNESCO*:
      - progetti che riguardino tutti i *siti UNESCO* o che coinvolgano più siti;
      - capacità della proposta di sviluppare o innalzare in modo strutturale il livello di integrazione tra i siti coinvolti;
      - qualità della proposta progettuale;
      - capacità di spesa del *soggetto referente*;
      - rispetto delle tempistiche previste nella realizzazione dei precedenti progetti finanziati.

3. Può costituire elemento di priorità nella valutazione la finalizzazione della proposta al completamento o all'aggiornamento del Piano di gestione.

4. Compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 5, comma 3, al fine di consentire un'equilibrata distribuzione dei fondi, sarà cura della

Commissione prevedere in via prioritaria un solo intervento per ogni sito, considerando a tal fine sia i progetti presentati in forma autonoma sia quelli presentati congiuntamente da più siti. Eventuali residui non sufficienti a finanziare la realizzazione del primo dei progetti non ammessi al finanziamento in base alla graduatoria stilata sono resi disponibili al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi di cui all'art. 3 comma 4.

5. Nella predisposizione della graduatoria ai fini del finanziamento, la *Commissione* non prende in considerazione gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 3, comma 4.

ART. 7
Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento assegnato a ciascun intervento verrà erogato dal Ministero al *soggetto beneficiario* di cui all'art. 4, comma 2, secondo le seguenti modalità:
   a. primo acconto, pari al 30 % dell'importo finanziato, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, della prima rendicontazione di cui al successivo art. 8, comma 2, validata dalla Direzione Generale;
   b. acconti successivi, a stati di avanzamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, delle rendicontazioni di cui al successivo art. 8, comma 3, validate dalla Direzione Generale;
   c. saldo, a completamento del progetto, a fronte della presentazione, da parte del *soggetto referente*, della rendicontazione finale di cui al successivo art. 8, comma 4, validata dalla Direzione Generale.

ART. 8
Modalità di rendicontazione

1. Il *soggetto referente*, nel rispetto del cronoprogramma di cui al successivo comma 2, si impegna a presentare periodicamente la rendicontazione relativa a ciascuna fase del progetto mediante la compilazione del *Modello di Rendicontazione* appositamente predisposto dalla Direzione Generale ed inviato al *soggetto referente* unitamente alla comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, del Decreto di cui all'art. 5, comma 4, che individua i progetti ammessi a finanziamento. Il *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, corredato di tutti gli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti, va trasmesso dal *soggetto referente* alla Direzione Generale secondo le modalità riportate nel Modello stesso.
2. Entro 90 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte della Corte dei Conti, del Decreto di individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, il *soggetto referente* dovrà presentare la prima rendicontazione mediante la trasmissione di:
   - un *Piano Operativo* dell'intero progetto, articolato per fasi e contenente: la descrizione delle singole attività, il cronoprogramma dettagliato delle attività con individuazione degli stati d'avanzamento, il piano finanziario disaggregato per singole voci di spesa dell'importo complessivo comprensivo del cofinanziamento;
   - il *Modello di Rendicontazione*, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato dal *soggetto referente*, al quale dovrà essere allegato, in copia conforme, l'atto formale di accertamento in bilancio dell'importo finanziato e del cofinanziamento obbligatorio. Ove tale atto non sia previsto dall'assetto amministrativo del *soggetto beneficiario*, lo stesso dovrà produrre altro documento con cui dia prova di aver avviato le azioni necessarie alla realizzazione del progetto.

3. In concomitanza con la presentazione di ciascuno stato di avanzamento, il *soggetto referente* dovrà trasmettere il *Modello di Rendicontazione* debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, comprensivo degli allegati tecnici ed amministrativi ivi richiesti. Gli stati di avanzamento delle attività dovranno rispettare la tempistica prevista nel cronoprogramma allegato alla prima rendicontazione; eventuali scostamenti dovranno essere preventivamente comunicati ed adeguatamente motivati alla Direzione Generale ed approvati dalla stessa.
4. A conclusione del progetto, ai fini dell'erogazione del saldo, il *soggetto referente* dovrà predisporre il rendiconto finale del progetto realizzato e delle spese sostenute mediante la trasmissione del *Modello di Rendicontazione* debitamente compilato in ogni sua parte, datato, timbrato e firmato, unitamente agli allegati amministrativi ivi richiesti ed a copia della documentazione tecnica che possa consentire la verifica della congruità tra il progetto finanziato e l'opera effettivamente realizzata. La Rendicontazione finale dovrà inoltre comprendere la documentazione probante l'effettiva spesa del cofinanziamento impegnato, necessaria ai fini dell'erogazione del saldo.
5. La regolarità e la correttezza nelle modalità di rendicontazione, nonché il rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma di attuazione dei progetti rappresentano criteri per la valutazione della capacità di spesa del *soggetto referente*.
6. Per garantire il controllo sul rendiconto delle spese sostenute e il monitoraggio delle fasi di realizzazione dei progetti approvati, è riservata a favore della Direzione Generale, una quota pari al 2% del finanziamento disponibile per ogni annualità a valere sulla legge 77/2006.

ART. 9
Entrata in vigore

1. La presente Circolare entra immediatamente in vigore e sostituisce la precedente Circolare del Segretario Generale prot. n.7279 del 6 agosto 2009.

Il Direttore Generale
Mario Resca